

Bellinzona
14 ottobre 2015

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Commissione cantonale per la protezione dei dati

composta da: Francesco Trezzini, Presidente
Bertil Cottier
Davide Gai
Debora Gianinazzi
Mario Lazzaro

sedente con l'infrascritto Segretario Roberto Di Bartolomeo per statuire sul ricorso presentato il 30 ottobre 2014 dalla

A. SA,
rappr. dall'amministratore E.

contro la decisione 22 ottobre 2014 del

Municipio del Comune di B.;

viste le risultanze istruttorie, la risposta 14 novembre 2014 del Municipio del Comune di B. e le osservazioni 22 novembre 2014 della Commissione di mediazione indipendente, Bellinzona;

preso atto che i signori C., proprietari del mappale n. X RFD di B. non hanno formulato alcuna osservazione al gravame citato in ingresso;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,

considerato

in fatto e in diritto

che, in data 29 aprile 2014, la A. Sa, per il tramite del suo amministratore E., ha inoltrato al Municipio del Comune di B. (di seguito: il Municipio), tramite formulario ufficiale, una domanda di accesso a documenti ufficiali fondata sulla Legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT);

che la predetta domanda concerneva la richiesta di ottenere copia *“della domanda di costruzione e relativa licenza edilizia rilasciata il 28 febbraio 2013 nonché l'autorizzazione cantonale del 22 febbraio 2013”* inerente il mappale n. X RFD di B.;

che, con scritto 17 giugno 2014, il Municipio ha chiesto ai proprietari del suddetto fondo, signori C., di formulare le proprie osservazioni al riguardo della richiesta formulata dal qui ricorrente;

che, con missiva 25 giugno 2014, i proprietari del mappale si sono opposti alla domanda di accesso e subordinatamente hanno postulato l'anonimizzazione dei loro dati personali. Essi, rilevando di voler conoscere l'identità del richiedente, hanno osservato che gli atti richiesti *“erano liberamente consultabili durante il periodo di pubblicazione della domanda di costruzione, di modo che il diritto di consultazione deve essere considerato adempiuto in precedenza (art. 9 cpv. 4 LIT), di modo che la domanda presentata dal terzo sconosciuto è priva di oggetto”*;

che, con presa di posizione 17 luglio 2014, il Municipio ha comunicato alla A. Sa il diniego dell'accesso ai documenti richiesti a seguito dell'opposizione dei proprietari del fondo;

che, in data 27 luglio 2014, la ricorrente ha chiesto la mediazione ex art. 18 LIT della Commissione di mediazione indipendente LIT;

che, esperito il tentativo di conciliazione, con decisione 6 ottobre 2014 è stata constatata dalla predetta Commissione l'insuccesso della mediazione per mancato accordo fra le parti;

che, l'8 ottobre 2014, la A. SA ha postulato al Municipio l'emanazione di una decisione formale debitamente motivata ex art. 19 LIT;

che, con pronunzia 22 ottobre 2014, il Municipio, riconfermandosi nella sua precedente presa di posizione, ha negato l'accesso ai documenti vista l'opposizione dei proprietari del fondo n. X RFD di B. in quanto, da una parte, la documentazione contiene dei loro dati personali e, dall'altra, la procedura di pubblicazione della Legge edilizia è terminata;

che avverso la predetta decisione insorge la A. Sa con il ricorso citato in ingresso rilevando come l'autorità comunale abbia disatteso i principi previsti dalla LIT e dal suo regolamento. Egli rileva anzitutto che la richiesta di accesso non debba essere motivata (art. 13 cpv. 2 LIT); inoltre ritiene che nel caso concreto la domanda non possa essere negata poiché non è lesa la sfera privata di terzi atteso che la documentazione non contiene dati sensibili da essere considerati lesivi della personalità;

che, con risposta 14 novembre 2014, il Municipio postula la reiezione del gravame riconfermandosi nelle motivazioni addotte con la decisione impugnata;

che, con scritto 27 novembre 2014, la Commissione di mediazione indipendente, ha comunicato di rinunciare a presentare delle osservazioni;

che, sebbene chieste dalla scrivente Commissione con ordinanza 7 novembre 2014, i signori C. – proprietari del mappale n. X RFD di B. – non hanno formulato alcuna osservazione in merito al ricorso;

che, giusta l'art. 20 cpv. 1 LIT, questa Commissione è competente in ordine per dirimere la vertenza. Pacifiche sia la legittimazione a ricorrere della A. SA, destinataria della decisione avversata, sia la tempestività dell'impugnativa;

che preliminarmente occorre rammentare che la Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo

2011 (LIT), in vigore dal 1° gennaio 2013, disciplina l'informazione del pubblico e l'accesso ai documenti ufficiali allo scopo di garantire la libera formazione dell'opinione pubblica e di favorire la partecipazione alla vita pubblica, promuovendo la trasparenza sui compiti, l'organizzazione e l'attività dello Stato (art. 1 LIT): la LIT sostituisce al principio della segretezza con riserva di pubblicità il principio della pubblicità con riserva di segretezza;

che, ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LIT, ogni persona ha il diritto di consultare i documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte delle autorità;

che per documenti ufficiali ai sensi della LIT si intendono tutte le informazioni in possesso dell'autorità che le ha elaborate o alla quale sono state comunicate, concernenti l'adempimento di un compito pubblico e registrate su qualsiasi supporto (art. 8 cpv. 1 LIT), indipendentemente dal fatto che le informazioni siano espresse in forma verbale, scritta, filmata o in loro combinazioni, e dal tipo di supporto sul quale esse siano registrate (art. 8 cpv. 1 lett. a) RLIT);

che non sono invece considerati ufficiali i documenti la cui elaborazione non è terminata o che sono destinati a scopi personali o che vengono utilizzati da un'autorità per scopi commerciali (art. 8 cpv. 2 LIT);

che, alla luce delle predette considerazioni, l'incarto comprensivo della domanda di costruzione e relativa licenza edilizia rilasciata il 28 febbraio 2013 nonché dell'autorizzazione cantonale del 22 febbraio 2013 inerente il mappale n. X RFD di B. deve essere considerato un documento ufficiale ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LIT – evenienza peraltro non contestata dalle parti – che la ricorrente ha di principio il diritto di consultare (art. 9 cpv. 1 LIT);

che, come qualsiasi altro diritto soggettivo, anche il diritto di accesso non è assoluto ma può essere limitato per ragioni di preminente interesse pubblico o privato. L'art. 10 LIT prevede una lista esaustiva dei casi in cui un interesse pubblico (art. 10

cpv. 1 lett. a, b, c, d e l'art. 10 cpv. 2 LIT) o privato (art. 10 cpv. 1 lett. e, f, g LIT) può contrapporsi a un libero accesso;

che giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. e) LIT il diritto di accesso può essere negato quando la consultazione dei documenti ufficiali può ledere la sfera privata di terzi; eccezionalmente può tuttavia prevalere l'interesse pubblico all'accesso;

che tale eccezione è stata fatta valere dal Municipio nella decisione qui impugnata;

che l'art. 10 cpv. 1 lett. e LIT non trova però applicazione se la lesione della sfera privata può essere evitata rendendo anonimi i dati personali (art. 12 cpv. 1 LIT) o se il terzo ha dato il suo consenso (MARCELLO BAGGI/ BERTIL COTTIER, La nuova legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato, in Rivista Ticinese di diritto I-2013, p. 402);

che, infatti, la definizione e la delimitazione del concetto di sfera priva si deduce dagli art. 13 Cost. fed. e dall'art. 28 CC oltre che dall'art. 8 CEDU e relativa giurisprudenza (Messaggio del Consiglio di Stato n. 6926, pag. 25) e l'accesso a dati personali degni di particolare protezione o a profili della personalità dovrà essere ammesso in via eccezionale solo alla presenza di un interesse pubblico significativamente importante e assolutamente rilevante (Messaggio n. 6926, pag. 26 e segg. e dottrina ivi citata). Rilevasi inoltre che, in questo ambito, l'autorità dispone di un margine di apprezzamento e deve rispettare il principio di proporzionalità: la consultazione potrà pertanto essere negata puramente e semplicemente soltanto se l'accesso non può essere limitato, differito o condizionato secondo l'art. 11 e i dati che consentirebbero di identificare una persona dovranno per principio essere anonimizzati o oscurati conformemente all'art. 12 LIT (Messaggio CdS n. 6926, pag. 25);

che, nella fattispecie concreta, effettuata la ponderazione degli interessi contrapposti, con la decisione qui impugnata il Municipio ha violato il margine di apprezzamento che la LIT gli concede. E' opinione della scrivente Commissione che la possibilità di accedere alla documentazione relativa la domanda di costruzione

e relativa licenza edilizia rilasciata, nonché l'autorizzazione cantonale del 22 febbraio 2013 inerente il mappale n. X. RFD di B. non lede la sfera privata dei proprietari del suddetto fondo;

che, infatti, tale documentazione, oltre essere già stata oggetto di una pubblicazione durante la procedura di approvazione della licenza edilizia e quindi resa di dominio pubblico, non contiene dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità tali da impedirne l'accesso;

che il richiamo all'art 9 cpv. 4 LIT per opporsi alla trasmissione della documentazione richiesta non trova applicazione alcuna nella caso concreto. Infatti la norma assicura il necessario coordinamento fra informazione attiva e informazione passiva e risponde a logiche esigenze di economia amministrativa, vale a dire se il documento è già pubblicato su una pagina Internet o su un organo ufficiale, l'autorità potrà limitarsi a comunicare al richiedente l'indirizzo Internet dov'è possibile consultarlo o eventualmente a trasmettergli copia per posta elettronica o ancora ad invitare lo stesso richiedente a rivolgersi al responsabile della pubblicazione ufficiale (Messaggio CdS n. 6926, pag. 22);

che tale evenienza non si verifica nel caso concreto. Infatti la pubblicazione della domanda di costruzione si è esaurita al momento dello scadere del termine di 15 giorni dell'affissione presso gli albi comunali comunale (art. 6 cpv. 1 Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991) e pertanto la predetta norma della LIT non risulta più applicabile;

che, in esito alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata. Conseguentemente è fatto ordine al Municipio di B. di trasmettere alla A. Sa copia *“della domanda di costruzione e relativa licenza edilizia rilasciata il 28 febbraio 2013 nonché l'autorizzazione cantonale del 22 febbraio 2013”* inerente il mappale n. X RFD di B.;

che non si prelevano spese e tasse di giustizia e non si attribuiscono ripetibili;

per questi motivi

richiamati gli articoli sopraccitati

pronuncia

1. Il ricorso, ricevibile in ordine, è accolto.
 - 1.1. Di conseguenza, la decisione 22 ottobre 2014 del Municipio del Comune di B., è annullata.
 - 1.2. E' fatto ordine al Municipio del Comune di B. di concedere alla A. SA l'accesso agli atti relativi di la domanda di costruzione e relativa licenza edilizia rilasciata il 28 febbraio 2013 nonché l'autorizzazione cantonale del 22 febbraio 2013 inerente il mappale n. X. RFD di B.
2. Non si prelevano spese e tasse di giustizia, né si attribuiscono spese ripetibili.
3. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni, secondo le modalità descritte dagli artt. 68 e segg. LPAm.
4. Intimazione:
 - alla A. SA;
 - al Comune di B., per il tramite del Municipio;
 - ai signori C.

Comunicazione:

- alla Commissione di mediazione indipendente LIT.

PER LA COMMISSIONE CANTONALE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Il Presidente

Francesco Trezzini

Il Segretario

Roberto Di Bartolomeo